

“FOGLIO PATTI E CONDIZIONI” FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI E DI PRIMO IMPIANTO E/O EQUIVALENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI DELL’ANCONAMBIENTE S.P.A 2021-2022

Numero Gara: _____

<i>ART. 1 Oggetto dell'appalto</i>	2
<i>ART. 2 Descrizione della fornitura</i>	2
<i>ART. 3 Definizioni e specifiche tecniche</i>	2
<i>ART. 4 Durata e importo presunto della fornitura</i>	3
<i>ART. 5 – Consistenza e limiti di fornitura</i>	4
<i>ART. 6 - Tempo utile e modalità per la fornitura</i>	4
<i>ART. 7 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore</i>	5
<i>ART. 8 – Pagamenti e tracciabilità</i>	5
<i>ART. 9 - Subappalto e cessioni del contratto</i>	6
<i>ART. 10 – Diritti d'autore</i>	6
<i>ART. 11 - Garanzie</i>	6
<i>ART. 12 – Accettazione della fornitura</i>	6
<i>ART. 13 - Penali</i>	7
<i>ART. 14 – Responsabilità e rispetto delle normative</i>	8
<i>ART. 15 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva</i>	8
<i>ART. 17 – Flotta aziendale</i>	8
<i>ART. 18 – Disposizioni</i>	9
<i>ART. 19 – Fallimento o morte dell'appaltatore</i>	9
<i>ART. 20 – Osservanza di leggi e decreti</i>	9
<i>ART. 21 - Codice Etico</i>	9
<i>ART. 22 – Definizione delle controversie</i>	9
<i>ART. 23 – Allegati</i>	9

ART. 1 Oggetto dell'appalto

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una o più Ditte che provveda alla fornitura frazionata per tipologia, di ricambi originali e di primo impianto e/o equivalenti denominati in seguito per brevità "ricambi".

ART. 2 Descrizione della fornitura

La fornitura è suddivisa in lotti in ragione della Ditta produttrice e/o della tipologia di automezzo/attrezzatura:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	CIG
Lotto 1	RICAMBI PER AUTOMEZZI MERCEDES	
Lotto 2	RICAMBI PER AUTOMEZZI VOLVO	

L'aggiudicazione avverrà per lotti separati e avrà luogo a favore delle concorrenti che avranno formulato le migliori offerte seconde le indicazioni descritte nei documenti di gara.

La Ditta aggiudicataria di un lotto potrà risultare anche l'aggiudicataria di altri lotti.

ART. 3 Definizioni e specifiche tecniche

Pezzi di ricambio originali: si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i prezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti. Si presume, salvo prova contraria, che di tali pezzi di ricambio sono pezzi di ricambio originali se il produttore di pezzi di ricambio certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli.

Pezzi di ricambio equivalenti agli originali si intendono quei ricambi la cui equivalenza venga documentata ai sensi dell' art. 68 del D.Lgs 163/06 e rispondenti ai seguenti requisiti:

- ❖ Siano classificati con uno specifico codice catalogo da parte della casa costruttrice del veicolo.
- ❖ Gli stessi devono essere raggruppati per categorie omogenee di materiale e da codice di equivalenza del costruttore dei veicoli e/o delle attrezzature/impianti che deve essere riportata nella tariffa ricambi nel caso di costruttore di ricambi equivalenti
- ❖ Devono garantire la medesima qualità e durata del ricambio originale e rispetto al quale possedere le caratteristiche essenziali di seguito elencate:
- ❖ Avere le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali;
- ❖ Essere interscambiabile con il corrispondente originale, senza dover ricorrere ad alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato
- ❖ Possedere le caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso, elettriche pari o superiori a quelle dell' originale.
- ❖ Siano consegnati in imballi con l'indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo,.

I listini dei ricambi equivalenti dovranno riportare, per ogni particolare, un proprio codice, diverso da quello dei listini ufficiali delle case costruttrici, con indicazione del corrispondente codice del ricambio originale per cui si dichiara l' equivalenza. Per ogni ricambio equivalente fornito il Fornitore dovrà allegare una dichiarazione scritta del produttore dei ricambi equivalenti che attesti la idoneità d'impiego degli stessi sulle tipologie di veicoli di destinazione e l'assoluta intercambiabilità degli stessi, sul piano tecnico, dimensionale, funzionale e qualitativo.

Ricambi di primo impianto si intendono quei ricambi che hanno i seguenti requisiti:

- ❖ Siano classificati con uno specifico “codice catalogo” da parte della casa costruttrice del veicolo e sono da quest’ ultima montati sul mezzo nella fase di produzione e/o omologazione.
- ❖ Gli stessi devono essere raggruppati per categorie omogenee di materiale e da codice di equivalenza del costruttore del veicolo/attrezzatura che deve essere riportata nella tariffa ricambi produttore del ricambio equivalente;
- ❖ devono garantire la medesima qualità e durata del ricambio originale e rispetto al quale possedere le stesse caratteristiche.
- ❖ Siano consegnati in imballi con l’indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo, applicati all’origine da parte del produttore del ricambio ed il riferimento del “codice catalogo” originale applicato dalla casa costruttrice del veicolo.

Tutti i requisiti richiesti per i ricambi equivalenti e di primo impianto sono indispensabili in quanto:

- ❖ **Trattasi di ricambi che devono essere utilizzati su organi meccanici particolarmente importanti sotto il profilo della sicurezza**
- ❖ **Trattasi di ricambi da utilizzarsi per la manutenzione su complessivi ancora coperti da garanzia.**

In fase di aggiudicazione definitiva, il fornitore di ricambi equivalenti e/o di primo impianto dovrà fornire all’ Anconambiente S.p.A. un prospetto generale dei codici equivalenti ai relativi codici dei ricambi originali (CROSS REFERENCE) sia su formato elettronico (.xls, .dat) che cartaceo o in alternativa fornire username e password (valida per l’intero periodo contrattuale) per accedere ai listini on line al posto del listino in formato cartaceo o elettronico.

ART. 4 Durata e importo presunto della fornitura

Il contratto avrà durata di 24 mesi dalla data di mesi naturali e consecutivi dalla data che verrà stabilita nel “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” ovvero al raggiungimento dell’importo contrattuale riferito ad ogni singolo lotto.

La fornitura è suddivisa in lotti in ragione della Ditta produttrice e/o della tipologia dell’automezzo e/o dell’attrezzatura e viene ripartito come segue:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	Importo lotto (euro)
Lotto 1	RICAMBI PER AUTOMEZZI MERCEDES	50.000,00
Lotto 2	RICAMBI PER AUTOMEZZI VOLVO	10.000,00
	Totale complessivo dei 2 lotti	60.000,00

L’importo contrattuale complessivo annuale dei lotti è di € 60.000,00 (euro sessantamila/00), oltre Iva. Gli oneri della sicurezza sono valutati pari a zero.

Si precisa che gli importi dei singoli lotti a base di gara, seppure determinati sulla base degli storici dei consumi aziendali, sono da considerarsi meramente indicativi e pertanto potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità del contratto, la Ditta aggiudicataria non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura.

Qualora per ogni singolo lotto l’importo contrattuale si esaurisca prima della sua scadenza temporale, Anconambiente si riserva di richiedere una variazione di aumento della fornitura fino alla concorrenza pari al massimo al 20% dell’importo complessivo contrattuale che la Società

aggiudicataria è tenuta ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario senza alcun diritto ad alcuna indennità aggiuntiva.

AnconAmbiente si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle stesse condizioni vigenti alla scadenza dell'appalto, nessuna esclusa, fino ad un massimo di mesi 6, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

AnconAmbiente si riserva la facoltà di rinnovare il rapporto contrattuale per ulteriori periodi che cumulati tra loro non potranno superare il periodo di mesi 12 (dodici) agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all'originario contratto. E' escluso il tacito rinnovo.

Tale facoltà verrà esercitata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, laddove persistessero ragioni di convenienza e pubblico interesse.

L'importo complessivo in caso dell'utilizzo dell'opzione del rinnovo contrattuale per ulteriori 12 (dodici) mesi dei lotti è DI € 90.000,00 (euro novantamila/00), oltre Iva. Gli oneri della sicurezza sono valutati pari a zero.

Verranno pagati esclusivamente i ricambi effettivamente ordinati e consegnati.

Il codice principale CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto è

34330000-9 Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili

34320000-6 Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti motori.

Non si riscontrano la presenza di rischi da interferenza, poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di ricambi e pertanto nell'espletamento gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero. Qualora fosse necessario per il personale della rete assistenziale della Ditta aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente, viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

- 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
- 2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
- 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
- 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste.

Si informa che l'AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna della fornitura in via d'urgenza

ART. 5 – Consistenza e limiti di fornitura

La fornitura comprende le seguenti prestazioni:

- ✓ trasporto e consegna delle forniture presso il magazzino dell'AnconAmbiente SpA di Via del Commercio, 27 di Ancona;
- ✓ tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico della Ditta aggiudicataria ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno della Ditta aggiudicataria;
- ✓ la Ditta aggiudicataria effettuerà le operazioni di scarico/carico del materiale fornito dal bordo del mezzo di trasporto a terra con propri mezzi e personale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d'uso e manutenzione.

ART. 6 - Tempo utile e modalità per la fornitura

I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito di ordinativi emessi dai tecnici di AnconAmbiente per mezzo fax o e-mail. A tal fine, congiuntamente all'affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare i recapiti telefonici/fax ed e-mail a cui inviare gli ordini.

Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso una delle sedi indicati all' **ART. 5 – Consistenza e limiti di fornitura** nel seguente orario:

- ❖ giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00-12.00 e 14.00-18.00

- ❖ giorni lavorativi del sabato dalle ore 07.00-12.00

ciascun ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che oltre ai dati identificativi della società dovrà riportare , descrizione e quantità del materiale, codice riferimento del catalogo e riferimento dell'ordine effettuato e la documentazione indicata all

ART. 3 Definizioni e specifiche tecniche. Analogamente gli imballaggi del materiale dovranno essere conformi alle indicazioni di cui all'

ART. 3 Definizioni e specifiche tecniche.

Ogni comunicazione relativa alla consegna va indirizzata al sig. Pieroni Andrea tel. 071-2809841 magazzino@anconambiente.it .

Le consegne dovranno avvenire durante tutto l'anno senza alcuna chiusura per ferie pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festivo.

I tempi massimi di consegna per ciascun lotto sono indicata nella seguente tabella i cui valori sono espressi in giorni naturali e consecutive (non saranno conteggiate le giornate festive) dalla data della richiesta effettuata mezzo fax o mail.

TEMPI MASSIMI DI CONSEGNA		
lotto	Descrizione lotto	Giorni naturali e consecutivi dall'ordine
Lotto 1.	RICAMBI PER AUTOMEZZI MERCEDES	2
Lotto 2	RICAMBI PER AUTOMEZZI VOLVO	2

ART. 7 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- ❖ eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente “Foglio Patti e Condizioni”
- ❖ non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente
- ❖ nominare e comunicare un proprio referente dotato di numero di cellulare ed un numero fax ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura
- ❖ su richiesta di AnconAmbiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine
- ❖ la fornitura del catalogo dei ricambi oggetto della fornitura, tutti in lingua italiana

ART. 8 – Pagamenti e tracciabilità

Il pagamento della fattura emessa in formato elettronico con il sistema dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” (Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972), sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (farà fede il timbro di ricevimento dell'Azienda), subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla accettazione della fornitura mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/10 e s.m.i..

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e dovrà essere a cadenza mensile comprendendo tutte le consegne effettuate nel mese di competenza per lo stesso numero CIG e riportando il numero dei relativi ordinativi.

Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo articolo non regolarmente consegnato e controllato.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

ART. 9 - Subappalto e cessioni del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del medesimo D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di fornitura.

ART. 10 – Diritti d'autore

L'AnconAmbiente non assume nessuna responsabilità nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne l'AnconAmbiente SpA da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

ART. 11 - Garanzie

La fornitura di cui al presente "Foglio Patti e Condizioni" con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all'

ART. 3 Definizioni e specifiche tecniche. Il fornitore si impegna a fornire i ricambi sicuri ai sensi della definizione dell' art. 2 del D.Lgs 115/1995 e s.m.i. e garantisce i prodotti forniti consegnati da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di effettiva consegna.

Il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, durante tale periodo, nei beni forniti, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati o da cause legate al trasporto e consegna degli stessi o che si deteriorino, per difetti non riconducibili a un normale utilizzo.

L'intervento in garanzia comprende ricambi, mano d'opera ed eventuale trasferta per il ripristino della corretta funzionalità della fornitura. Durante il periodo di validità della garanzia, sono gratuite le sotto indicate prestazioni:

- la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di fabbricazione;
- la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di pezzi o componenti di attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione;

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile dell'AnconAmbiente, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa di particolari o a manifesta causa dei cinatismi di vuotatura a corredo degli autocompattatori.

Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell' AnconAmbiente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo ed, entro tale termine, a ritirare i materiali ed a sostituirli con altri nuovi ai sensi del DPR n. 224/1988 e s.m.i.. In caso contrario AnconAmbiente si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando al fornitore l'eventual maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito di maggiori danni ed applicando le penali di cui all'**ART. 13 - Penali** .

ART. 12 – Accettazione della fornitura

La fornitura di cui al presente "Foglio Patti e Condizioni" con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all'

ART. 3 Definizioni e specifiche tecniche. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all' **ART. 6 - Tempo utile e modalità per la fornitura.**

AnconAmbiente sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultino difettose ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità cioè che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche e che si ritiene possano essere poste a carico del fornitore, nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di penali per ritardate consegne.

AnconAmbiente si riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, prove tecniche sulle forniture per verificare la rispondenza di queste a quanto indicato nel presente "Foglio Patti e Condizioni". Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente "Foglio Patti e Condizioni", le spese sostenute per l'effettuazione delle prove saranno a carico di AnconAmbiente, viceversa se le prove non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente "Foglio Patti e Condizioni", AnconAmbiente, si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel caso in cui AnconAmbiente intenda effettuare le prove sopra citate, affinché il fornitore possa essere presente a tali prove verrà data comunicazione, con raccomandata a.r o mezzo fax o email, con l'indicazione del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate con almeno 48 ore di anticipo. L'assenza del fornitore durante le prove, non invalida il risultato delle prove medesime. Il fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, né potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegna successive.

L'effettuazione delle prove dei prodotti non esonera comunque il fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'accettazione, ma vengano in seguito accertate.

In tal caso il fornitore è invitato da AnconAmbiente ad assistere ad eventuale visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 13 - Penali

In caso di ritardo nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata un penale in misura giornaliera pari al 1 ‰ (uno per mille) sull'importo del contratto **per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di fornitura.** Per ritardi superiori a 10 (dieci) giorni solari, AnconAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra Ditta del materiale oggetto della presente gara.

Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati rispetto ai dieci giorni prefissati.

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro. Con riferimento al D.P.R. 633/72 e s.m.i, l'Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente.

L'importo complessivo delle penali, determinato dal Direttore dell'esecuzione, non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale d'appalto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui l'AnconAmbiente, valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del contratto, la penale verrà applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

ART. 14 – Responsabilità e rispetto delle normative

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto dal DPR 459/1996 ed al relativo decreto ministeriale del 30/05/97 attuativo del comma 2, art. 3 del DPR di cui sopra ed allegata 89/392/1997 Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà dell'AnconAmbiente sia di terzi, tenendo esonerata l'Amministrazione dalle relative conseguenze. In ogni caso, la Ditta Fornitrice deve garantire che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

ART. 15 - Vincolo giuridico e cauzione definitiva

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni e prescrizioni richieste nel "Foglio Patti e Condizioni", mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente "Foglio Patti e Condizioni", la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito di garanzia fideiussoria secondo quanto prescritto ai sensi ai sensi ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto per una somma garantita pari al 10% dell'importo contrattuale aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; tale cauzione rimarrà vincolata fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione della fornitura).

Tale fidejussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui allo schema tipo di cui al Decreto del 19.01.2018, n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico (schema tipo 1.2 o 1.2.1 se più garantiti).

ART. 16 – Recesso

AnconAmbiente si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalla fornitura a tale data eseguita ed il mancato guadagno.

La scrivente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in essere venga interrotta.

ART. 17 – Flotta aziendale

A puro titolo informativo si allega composizione del parco aziendale (Allegato A) che potrà comunque subire modifiche, senza che l'aggiudicataria possa eccepire alcunché.

ART. 18 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni si applicano le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della normativa vigente in materia alla data di invio della lettera di invito ed eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. se ed in quanto applicabili.

Ai sensi delle disposizioni di cui Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 19 – Fallimento o morte dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell'AnconAmbiente scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART. 20 – Osservanza di leggi e decreti

La aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del “Foglio Patti e Condizioni” in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente “Foglio Patti e Condizioni”. La aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente “Foglio Patti e Condizioni”.

ART. 21 - Codice Etico

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it – amministrazione trasparente).

ART. 22 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l'AnconAmbiente e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

Il referente tecnico per AnconAmbiente è il referente sig. Maurizio Bottegoni rintracciabile presso il numero telefonico 071-2809852.

ART. 23 – Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente “FOGLIO PATTI E CONDIZIONI” i seguenti allegati :

Allegato A:Parco mezzi